



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Federazione italiana lavoratori trasporti
– FILT CGIL
Via G.B. Morgagni 27
00161 Roma*

prot. 25/II/0010044

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.21, comma 1, lett. b), L. n. 84/1994 – trattamenti a sostegno del reddito e relativa contribuzione.

La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT CGIL – ha presentato istanza di interpello al fine conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicazione alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all' art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 84/1994, della contribuzione prevista in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

In particolare, si chiede se sia corretta l'applicazione a dette società della disciplina contributiva introdotta per le imprese del sistema aeroportuale ad opera dell'art. 2, comma 37. L. n. 203/2008.

Al riguardo, acquisito il parere delle Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione e dell'INPS, si osserva quanto segue.

L'art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), ha provveduto a stanziare, nell'ambito delle risorse per l'anno 2009, fondi specifici destinati alla concessione ai lavoratori delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di un'indennità pari ad un ventesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria di cui alle disposizioni vigenti, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro disciplinandone, contestualmente, le modalità di erogazione a carico dell'INPS.

Detto intervento è stato, poi, prorogato dall'art. 1, comma 137, L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010), per l'anno 2010.

Per quanto concerne le imprese del settore aeroportuale l'art. 2, comma 37, L. n. 203/2008 ha previsto, a favore del relativo personale dipendente, l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità con imposizione della relativa contribuzione di finanziamento.

Dall'analisi delle due tipologie di trattamento di integrazione salariale sopra indicate, appare evidente come la disciplina sostanziale e contributiva prevista per le imprese aeroportuali sia limitata a tale settore, come peraltro precisato dall'INPS con circ. n. 80/2009 e quindi non estensibile in via analogica alle cooperative portuali.

In particolare, è opportuno evidenziare come l'indennità per il mancato avviamento al lavoro prevista per i dipendenti delle cooperative portuali, pur essendo un trattamento a sostegno del reddito, sia da considerarsi regime speciale rispetto a quello della cassa integrazione guadagni straordinaria, dal quale si differenzia per quanto concerne l'ambito di applicazione, i requisiti e le modalità di erogazione.

L'art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 precisa, infatti, che l'erogazione del trattamento integrativo da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione di appositi elenchi recanti il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sulla base degli accertamenti svolti in sede locale dalle competenti autorità portuali.

In relazione, poi, agli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennità in oggetto si rileva come essi siano posti a carico dello Stato, come emerge dalle previsioni dello stesso art.19, comma 12, D.L sopra citato.

Conclusioni analoghe possono trarsi anche in merito all'assoggettamento delle predette società cooperative al contributo per la mobilità in considerazione della specificità della disciplina contributiva stabilita per le compagnie aeroportuali che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

FF